



**COMUNE DI TOANO
(Reggio Emilia)**

**REGOLAMENTO GENERALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)**

Con il recepimento della riforma di cui al DPCM 159/2013

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 12 del 29.04.2016

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Articolo 3 – Procedure applicative

Articolo 4 – ISEE

Articolo 5 – Validità dell'ISEE

Articolo 6 – Interventi, servizi e prestazioni

Articolo 7 – Controlli

Articolo 8 – Procedimento e modalità dei controlli

Articolo 9 – Sanzioni

Articolo 10 – Norme transitorie e finali

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che richiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa sociale agevolata erogati dal Comune di Toano.

Il Comune di Toano uniforma l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate e/o agevolazioni economiche o tariffarie a criteri di equità, uniformità e di pari opportunità nel rispetto delle disposizioni di Legge.

Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013 ad oggetto: "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)" nonché il Decreto del Ministero del Lavoro 7 novembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 26 del 17 novembre 2014) che approva il nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), quale criterio di valutazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Per *prestazioni servizi sociali*¹ si intendono i trasferimenti in denaro o in natura corrisposti alle persone da parte delle Pubbliche Amministrazioni, anche senza contropartita equivalente da parte del beneficiario.

Rientrano, pertanto, nel concetto di "prestazioni sociali agevolate" tutte quelle prestazioni sociali che vengono erogate al richiedente sulla base della situazione economica e non destinate alla generalità dei soggetti.

Il presente regolamento è riferito a tutti i cittadini descritti nell'art. 2 comma 1 della Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"² e regolarmente residenti nel territorio del Comune di Toano all'atto della richiesta di prestazioni sociali agevolate.

Nel caso di prestazioni di natura economica verrà considerata la residenza da almeno tre anni, all'atto della richiesta, presso il territorio comunale.

Eventuali interventi di *emergenza sociale* saranno garantiti dal Servizio Sociale competente.

¹ Il Decreto Legislativo n. 112/1998 e s. m. e i. ha definito i servizi sociali "tutte quelle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della persona", escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e sanitario.

² Art. 2 comma 1 l. 328/2000: "Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Per i soli servizi di cui ai punti B. e C. dell'art. 6 del presente regolamento, possono presentare richiesta al competente Ufficio, anche cittadini domiciliati presso il Comune di Toano.

I contributi e i servizi ai quali il presente provvedimento può essere applicato, sono specificati all'art. 6 del presente regolamento.

L'elenco delle prestazioni di cui all'art. 6 ha carattere indicativo e non esaustivo, poiché può essere esteso o parimenti ridotto in funzione del fatto che l'Amministrazione Comunale intenda estendere o ridurre gli ambiti di applicazione delle prestazioni sociali agevolate.

L'applicazione del presente regolamento è comunque estesa a tutte le prestazioni sociali ed ai contributi derivanti da disposizioni di legge nazionali o regionali inerenti funzioni delegate o attribuite allo stesso Ente Locale.

Le soglie di accesso alle prestazioni e le fasce di contribuzione dei servizi (livelli ISEE) cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi, sono definiti con deliberazione della Giunta Comunale, fatto salvo quanto di competenza di altri Enti e possono essere rivalutate annualmente dalla Giunta Comunale, con specifico atto, tenendo conto anche dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie (adeguamento ISTAT).

E' fatto salvo il diritto del cittadino di non presentare l'attestazione ISEE per la richiesta dei servizi con tariffazione all'utenza. In tal caso l'accesso alle prestazioni sociali o assistenziali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria nell'accesso alle prestazioni dipendenti dalla situazione economica.

ART. 3 PROCEDURE APPLICATIVE

Le procedure applicative del presente regolamento devono essere osservate dagli Uffici comunali che erogano prestazioni che prevedono la valutazione della situazione economica del richiedente.

L'erogazione delle prestazioni è preceduta da apposita istruttoria curata dal competente Ufficio.

La domanda del richiedente le prestazioni, documentata come richiesto, deve essere presentata utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Ufficio destinato all'istanza. Il modulo di istanza per l'accesso alle prestazioni viene reso sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e deve contenere, tra le altre, l'avvertenza che l'Ente erogatore è tenuto ad effettuare controlli sulle informazioni autodichiarate dal sottoscrittore, rispetto alla domanda e sugli eventuali documenti allegati, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 3 dicembre 2013.

In ottemperanza all'art. 2 della legge 241/1990, l'Ufficio competente dovrà comunicare al richiedente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di prestazione sociale, l'avvenuto accoglimento, le ragioni dell'eventuale diniego o la necessità di ulteriore documentazione.

La decorrenza dei termini di conclusione del procedimento avviene da quando la domanda è presentata completa di tutta la documentazione necessaria.

ART. 4 ISEE

L'attestazione ISEE deve comprendere i redditi e il patrimonio di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente, come definito dall'art. 3 del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013.

Ai fini dell'ottenimento dell'ISEE il richiedente deve presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), come definita dall'art. 10 del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013, predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro del 7 novembre 2014.

L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale.

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare sono quelli identificati nell'allegato 1 al DPCM n. 159/2013.

Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del DPCM n. 159/2013.

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui all'art. 4 del DPCM n. 159/2013, riferite a ciascun componente il nucleo familiare.

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, come definiti dall'art. 5 del DPCM n. 159/2013.

L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 6 del DPCM n. 159/2013. Per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del DPCM n. 159/2013. Per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 8 del DPCM n. 159/2013.

L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 11 del DPCM n. 159/2013.

ART. 5 VALIDITA' DELL'ISEE

Il richiedente la prestazione presenta di norma un'unica Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e un'unica attestazione ISEE, la cui validità decorre dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

Qualora alla scadenza di validità dell'ISEE la prestazione per la quale la stessa era stato presentata sia ancora in corso di erogazione, non sarà necessario presentare un nuovo ISEE, fatta salva la facoltà dei servizi comunali di stabilire diverse scadenze con delibera di Giunta.

È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Per le prestazioni erogate, la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

Il richiedente la prestazione, nei casi e nei modi previsti dall'art. 9 del DPCM n. 159/2013, può presentare un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione.

Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, nonché le componenti reddituali aggiornate, secondo le disposizioni dell'art. 9 del DPCM n. 159/2013.

L'ISEE corrente ha validità due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni. Qualora alla scadenza di validità dell'ISEE corrente la prestazione per la quale lo stesso era stato presentato sia ancora in corso di erogazione, non sarà necessario presentare un nuovo modello di DSU, fatta salva la facoltà dei servizi comunali di stabilire diverse scadenze con delibera di Giunta.

L'Ente si riserva la facoltà di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di informazioni da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'art. 9 del DPCM n. 159/2013.

ART. 6 INTERVENTI, SERVIZI E PRESTAZIONI

Verificati, tramite il bilancio consuntivo dell'anno precedente, i valori di spesa dei singoli servizi, anche attraverso il controllo interno di gestione, la Giunta dispone annualmente le agevolazioni tariffarie massime dei servizi e, di conseguenza, gli Uffici si disporranno al conseguimento degli obiettivi definiti dalla stessa. Per ogni singolo servizio la Giunta potrà prevedere percentuali di copertura diverse.

Altri servizi o contributi in agevolazione, potranno essere aggiunti a questi indicati di seguito, senza bisogno di alcuna modifica al regolamento, ma a semplice integrazione.

A. Contributi:

- Assistenza economica per situazioni di indigenza
- Fondo locazione (l. 431/1998)
- Assegno nucleo familiare con almeno 3 figli minori (art. 65 l. 448/1998)
- Assegno di maternità (art. 66 l. 448/1998)
- Bonus energetici (Decreto Interministeriale 28/12/2007 e s. m. e i.)
- Fondo utenze deboli servizio idrico (LR 23/2011)
- Assegno di cura anziani (LR 5/1994)
- Assegno di cura disabili (DGR 2068/2004)

B. Servizi all'infanzia e scolastici:

- Retta Scuola dell'Infanzia
- Mensa scolastica
- Trasporti scolastici

C. Servizi domiciliari:

- Assistenza domiciliare
- Pasti
- Telesoccorso

D. Servizi semiresidenziali:

- Centri diurni anziani e disabili

E. Servizi residenziali:

- Case Residenza Anziani distrettuali
- RSA
- Appartamenti protetti disabili distrettuali

F. Servizi tributari:

- Tari

I servizi di cui sopra potranno essere disciplinati con appositi regolamenti del Servizio Sociale Unificato e recepiti con apposito atto dal Comune di Toano, come stabilito periodicamente da opportune convenzioni tra l'Azienda USL di Reggio Emilia e le Amministrazioni comunali di: Castelnovo ne' Monti – Carpineti – Casina – Toano – Ventasso - Vetto e Villa Minozzo relative alla programmazione e gestione delle funzioni sociali, socio educative e socio sanitarie nel Distretto di Castelnovo ne' Monti.

Per la totale esenzione dalla quota di contribuzione dei servizi di cui ai punti B. e C. (con l'esclusione del servizio di Telesoccorso in quanto sottoposto a soglie definite dalla Regione Emilia Romagna) è indispensabile una relazione del Servizio Sociale, a seguito di indagine sociale.

ART. 7 CONTROLLI

Le domande, i documenti allegati, le DSU e le attestazioni ISEE presentate dai richiedenti sono soggette a controllo ai sensi dell'art. 11 del DPCM n. 159/2013.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del DPCM n. 159/2013 il Comune esegue tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate, sulle informazioni autodichiarate dal richiedente nella DSU e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Il Comune attiva tre tipologia di controlli:

- controllo preventivo in merito alla composizione del nucleo familiare dichiarato*: tale controllo dovrà essere effettuato in via preventiva rispetto alla prestazione richiesta, a cura del Servizio ricevente e contestualmente alla presentazione dell'attestazione ISEE. Tale verifica consisterà in un controllo di congruità dei dati dichiarati rispetto ai dati della famiglia anagrafica risultante dall'Ufficio Anagrafe dell'Ente.
- controllo preventivo delle attestazioni ISEE per le quali l'INPS rilevi elementi di incongruità*: nei casi in cui il richiedente presenti un'attestazione ISEE per la quale l'INPS abbia rilevato elementi di incongruità, sarà facoltà dell'Ufficio ricevente

richiedere al dichiarante la presentazione della documentazione necessaria a giustificare l'incongruenza ovvero a rimandare il richiedente al Centro di Assistenza Fiscale per una successiva autodichiarazione DSU che tenga conto degli elementi riscontrati incongrui.

- c. *controllo a campione in via successiva*: la misura dei successivi controlli a campione può essere definita annualmente dalla Giunta Comunale che stabilisce altresì i criteri per la formazione del campione da sottoporre a controllo, tali da assicurare imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. I controlli a campione verranno effettuati tenendo conto del volume totale degli ISEE presentati ai diversi Servizi dell'Ente, della rilevanza economica per l'Amministrazione Comunale e delle risorse destinabili all'attività di controllo.

ART. 8 PROCEDIMENTO E MODALITA' DEI CONTROLLI

L'attestazione ISEE che si presenta ai fini dell'erogazione delle prestazioni sociali deve essere correttamente compilata in ogni sua parte.

I controlli avverranno:

- mediante raffronto dei dati dichiarati con quelli contenuti nelle corrispondenti banche dati cui l'Amministrazione Comunale ha accesso;
- mediante richiesta ai competenti Uffici, anche avvalendosi del Corpo di Polizia Municipale, di verifica delle condizioni economiche e sociali complessive del nucleo familiare;
- mediante stipula di convenzioni e/o protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza.

L'Ufficio competente a ricevere la documentazione, qualora le DSU e le istanze presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, per effetto dei controlli di cui all'art. 7 punti a. e b. o per notizie certe comunque in possesso dell'Amministrazione Comunale, dà notizia all'interessato di tali irregolarità. In questi casi richiede a chi presenta istanza per la prestazione, chiarimenti o documenti integrativi ovvero la produzione di una nuova attestazione ISEE nel caso in cui quella prodotta, ancorché in corso di validità, non risulti corrispondente ai dati reddituali, alla composizione del nucleo familiare, al patrimonio mobiliare e/o immobiliare. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine fissato dal Responsabile di Servizio ed il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.

In caso di attivazione del procedimento di controllo di cui all'art. 7 punto c., viene garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine massimo di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso, eventuali osservazioni rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e/o altra documentazione per fornire esaustive motivazioni.

Per l'effettuazione dei controlli, gli Uffici comunali hanno facoltà di richiedere la presentazione di tutta la documentazione ritenuta necessaria, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, che viene esaminata garantendo la tutela della riservatezza dei dati personali.

La comunicazione di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s. m. e i.

ART. 9 SANZIONI

In caso di controllo a campione in via successiva, di cui all'art. 7 punto c., dal quale si evinca che le DSU prodotte o le istanze presentano elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, l'Ufficio ricevente la richiesta trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, in applicazione dell'art. 76 del DPR n. 445/2000. Le eventuali dichiarazioni mendaci dovranno essere comunicate, inoltre, all'INPS.

In particolare, nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, il Responsabile del Servizio interessato deve adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione sociale agevolata, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. Il Responsabile di Servizio dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, il Responsabile di Servizio attiverà la riscossione coattiva.

Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate, si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro ai sensi dell'art. 38 del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 e modificato dall'art. 16, comma 5, D.L. 5/2012 convertito con L. 35/2012. Per quanto attiene la determinazione della sanzione amministrativa tra un limite minimo ed un limite massimo si fa riferimento ai criteri dell'art. 11 della L. 689/1981 per il quale si procede alla valutazione della gravità della violazione, dell'opera svolta dal soggetto interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, dell'eventuale assenza di recidiva, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche.

L'Amministrazione procedente, il Responsabile e comunque ogni altro dipendente dell'Ente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

ART. 10 NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01/07/2016 secondo quanto previsto dal DPCM 159/2013 e dal Decreto 7 novembre 2014 che abroga il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, il DPCM 7 maggio 1999, n. 221 e il DPCM 18 maggio 2001.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il DPCM 159/2013 e il DPR 28.12.2000, n. 445 e s. m. e i., fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi.

Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti

dello stesso eventualmente configgenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il *Regolamento generale per l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)* approvato con DCC n. 71 del 19/12/2002 e modificato successivamente con DCC n. 70 del 24/11/2004.

Al momento di entrata in vigore del presente regolamento le agevolazioni concesse per i servizi che seguono il calendario scolastico restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico.

Al momento di entrata in vigore del presente regolamento le agevolazioni concesse per gli altri servizi restano confermate fino alla scadenza prevista dal beneficio stesso.

Per garantire gli equilibri di bilancio, nel caso di contributi economici, è consentito sospendere l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti, qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.